

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1603)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 25 febbraio 1971 (V. Stampato n. 2974)

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 marzo 1971*

**Norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti
e le aliquote di valutazione dei capitani piloti dell'aeronautica
militare**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli allievi dell'Accademia aeronautica ammessi con concorso ordinario alla 1^a classe o con concorso straordinario alla 2^a classe assumono all'atto dell'ammissione in Accademia una ferma di anni sei; all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, gli allievi del ruolo naviganti devono assumere l'obbligo di permanere in servizio quali ufficiali del ruolo naviganti per un periodo di anni quattordici.

Art. 2.

Al regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, concernente norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali dell'aeronautica militare, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali del ruolo naviganti sono reclutati dagli allievi dei corsi di istruzione di pilotaggio aereo indetti dal Ministero della difesa che abbiano conseguito il brevetto di pilota militare.

Sono ammessi a detti corsi i giovani che:

1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventitreesimo alla data stabilita dal relativo bando;

2) siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

3) posseggano i requisiti fisici e quelli psico-attitudinali necessari per esercitare la navigazione aerea in qualità di piloti militari, da accertarsi presso appositi enti dell'aeronautica militare;

4) risultino di buona condotta morale e civile;

5) si impegnino a contrarre, in caso di ammissione al corso, una ferma di anni sei a decorrere dalla data d'inizio del corso di istruzione di pilotaggio.

Possono anche concorrere all'ammissione ai corsi d'istruzione di cui al primo comma, oltre ai giovani in servizio di leva presso l'Aeronautica, quelli che adempiano tale obbligo presso altre forze armate o che lo abbiano già assolto; per i giovani incorporati in altre forze armate l'ammissione resta condizionata al nulla osta della forza armata di appartenenza. Possono concorrere all'ammissione agli stessi corsi di istruzione anche i militari vincolati a ferme speciali, purchè ottengano, se appartenenti ad altre forze armate, il nulla osta dalla rispettiva forza armata; l'ammissione ai corsi resta subordi-

nata al proscioglimento dalla ferma precedentemente contratta.

Il servizio militare comunque già prestato non è utile ai fini del compimento della ferma di sei anni che i giovani contraggono all'atto dell'ammissione ai corsi.

Nella durata delle ferme contratte non è computato il tempo eventualmente trascorso in licenza straordinaria senza assegni.

Il numero massimo dei sergenti piloti da reclutare ai sensi delle disposizioni dei precedenti commi viene stabilito annualmente dal Ministero della difesa nell'ambito dei posti vacanti nella forza organica dei sergenti in ferma volontaria o rafferma dell'Aeronautica determinata con la legge di bilancio »;

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Gli allievi che durante lo svolgimento del corso siano esonerati per qualsiasi motivo dal pilotaggio e quelli che non superino le prove per il conseguimento del brevetto di pilota militare o che, pur avendole superate, non siano dichiarati idonei al grado di sergente, cessano dalla qualità di allievi piloti e sono tenuti a completare la ferma di leva nella categoria governo.

Il periodo di tempo comunque trascorso alle armi in qualità di allievo sottufficiale pilota o di militare precedentemente vincolato a ferma speciale è considerato utile agli effetti del compimento del servizio di leva »;

c) sono abrogati gli articoli 23, 27, 28 e 29.

Art. 3.

È abrogato l'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'aeronautica militare.